

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3396/85 del Consiglio, del 26 novembre 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 103/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati** 1
- Regolamento (CEE) n. 3397/85 della Commissione, del 2 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6
- Regolamento (CEE) n. 3398/85 della Commissione, del 2 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 8
- Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985, recante adattamento in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo di taluni regolamenti nel settore della legislazione doganale 10
- Regolamento (CEE) n. 3400/85 della Commissione, del 29 novembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3228/85 relativo all'apertura di una gara permanente per le esportazioni di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ... 12
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3401/85 della Commissione, del 2 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3601/82 concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli** 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3402/85 della Commissione, del 2 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 563/82 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse** 14
- Regolamento (CEE) n. 3403/85 della Commissione, del 2 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2924/85 e che porta a 1 500 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese 16

(segue)

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

85/519/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 novembre 1985, relativa alla conclusione di un accordo di concertazione Comunità-COST su un'azione concertata nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme (azione COST 13) 18**
- Accordo di concertazione Comunità-COST, su un'azione concertata nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme (azione COST 13) 19**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3396/85 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 103/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, nonché l'atto allegato a detto trattato, in particolare gli articoli 27 e 396,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3655/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la possibilità di fissare norme comuni di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento o per gruppi di detti prodotti;

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'inclusione dei lanzardi, dei rombi, dei pesci castagna e delle rane pescatrici nel regime dei prezzi previsto dal regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che la normalizzazione di questi prodotti riveste un'importanza particolare ai fini del corretto funzionamento del regime dei prezzi;

considerando che la fissazione di norme comuni di commercializzazione può contribuire, in particolare, al miglioramento della qualità dei prodotti; che è quindi opportuno fissare tali norme per detti prodotti;

considerando che la normalizzazione dei prodotti consente di garantire condizioni di concorrenza più leali e una migliore trasparenza del mercato; che è quindi opportuno prevedere per ciascuna partita commercializzata l'indicazione del peso netto in chilogrammi;

considerando che, in considerazione delle caratteristiche del mercato di alcune specie pelagiche, l'esperienza ha

dimostrato la necessità di prevedere in alcuni casi adeguamenti del sistema di classificazione;

considerando che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 103/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3250/83 della Commissione⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 103/76 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

Sono stabilite norme di commercializzazione per le seguenti specie di pesci di mare della sottovoce ex 03.01 B I della tariffa doganale comune, salvo i pesci vivi, congelati o in pezzi:

- Aringhe (*Clupea harengus*),
- Sardine (*Sardina pilchardus*),
- Spinaroli (*Squalus acanthias*),
- Gattucci (*Scyliorhinus* spp.),
- Scorfani o sebasti (*Sebastes* spp.),
- Merluzzi (*Gadus morhua*),
- Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*),
- Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*),
- Merlani (*Merlangus merlangus*),
- Molve (*Molva* spp.),
- Sgombri (*Scomber scombrus*),
- Lanzardi (*Scomber japonicus*),
- Acciughe (*Engraulis* spp.),
- Passere di mare (*Pleuronectes platessa*),
- Naselli (*Merluccius merluccius*),
- Rombi (*Lepidorhombus* spp.)
- Pesci castagna (*Brama* spp.)
- Rane pescatrici (*Lophius* spp.). »;

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 20.

2) il testo dell'articolo 8, paragrafo 4, è completato dal testo seguente :

« L'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile del peso netto in chilogrammi è apposta su ogni partita. Per le partite commercializzate in casse standardizzate, l'indicazione del peso netto non è necessaria, qualora dalla pesatura effettuata prima della commercializzazione risulti che il contenuto delle casse corrisponde a quello presunto. » ;

3) il testo dell'articolo 8 è completato dal testo del paragrafo seguente :

« 5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il metodo di pesatura e la determinazione di una eventuale variazione del peso netto, inferiore o superiore a quello indicato o presunto, ammessa per ciascuna partita, sono adottate in base alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 ⁽¹⁾. »

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. » ;

4) è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 8 bis*

Le aringhe e gli sgombri possono essere classificati nelle diverse categorie di freschezza e di calibrazione in base ad un sistema di campionatura. Tale sistema deve garantire alla partita in questione un massimo di omogeneità per quanto riguarda la freschezza e la dimensione dei pesci.

Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la determinazione del numero dei campioni da prevedere, il peso o il volume dei pesci per ciascun campione, nonché i metodi di valutazione della classificazione e di verifica del peso delle partite commercializzate, sono adottate in base alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81. » ;

5) nell'allegato A, prima colonna, dopo le parole « Oggetto dell'esame » sono aggiunti il rinvio « ⁽²⁾ » e a piè di pagina il testo seguente :

« ⁽²⁾ Per quanto riguarda la rana pescatrice priva della testa, la classificazione nelle tre categorie di freschezza è effettuata in base alla media aritmetica delle voci applicabili. » ;

6) il testo dell'allegato B è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986 nella Comunità nella sua composizione attuale, eccettuate le disposizioni concernenti i lanzardi, i rombi, i pesci castagna e le rane pescatrici, le quali sono applicabili a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è applicabile in Spagna e in Portogallo a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

ALLEGATO

« ALLEGATO B

TABELLA DI CALIBRAZIONE (1)

	Aringhe	
	kg/pesce	unità/kg
Dimensione 1	0,125 e più	8 e meno
Dimensione 2	da 0,085 a meno di 0,125	da 9 a 11
Dimensione 3	a) da 0,050 a meno di 0,085 b) da 0,033 a meno di 0,085 per le aringhe del Baltico	da 12 a 20 da 12 a 30
	Sardine	
	kg/pesce	unità/kg
Dimensione 1	0,100 e più	10 e meno
Dimensione 2	da 0,055 a meno di 0,100	da 11 a 18
Dimensione 3	da 0,031 a meno di 0,055	da 19 a 32
Dimensione 4	a) da 0,015 a meno di 0,031 b) da 0,011 a meno di 0,031 per le sardine del Mediterraneo	da 33 a 67 da 33 a 91
	Spinaroli	Gattucci
	kg/pesce	kg/pesce
Dimensione 1	2 e più	2,2 e più
Dimensione 2	da 1 a meno di 2	da 1 a meno di 2,2
Dimensione 3	da 0,5 a meno di 1	da 0,7 a meno di 1
	Sebasti	Merluzzi bianchi
	kg/pesce	kg/pesce
Dimensione 1	2 e più	7 e più
Dimensione 2	da 0,6 a meno di 2	da 4 a meno di 7
Dimensione 3	da 0,35 a meno di 0,6	da 2 a meno di 4
Dimensione 4	—	da 1 a meno di 2
Dimensione 5	—	da 0,3 a meno di 1

(1) a) Le dimensioni minime espresse in peso previste in questo allegato si considerano ugualmente rispettate qualora i pesci siano conformi alle dimensioni minime biologiche espresse in lunghezza nel quadro delle misure tecniche di conservazione delle risorse ittiche.

b) Vanno comunque rispettate le dimensioni minime biologiche applicabili in ogni regione conformemente al regolamento (CEE) n. 171/83.

	Merluzzi carbonari	Eglefini
	kg/pesce	kg/pesce
Dimensione 1	5 e più	1 e più
Dimensione 2	da 3 a meno di 5	da 0,57 a meno di 1
Dimensione 3	da 1,5 a meno di 3	da 0,3 a meno di 0,57
Dimensione 4	da 0,3 a meno di 1,5	da 0,17 a meno di 0,3

	Merlani	Molve
	kg/pesce	kg/pesce
Dimensione 1	0,5 e più	5 e più
Dimensione 2	da 0,35 a meno di 0,5	da 2,5 a meno di 5
Dimensione 3	da 0,2 a meno di 0,35	da 0,5 a meno di 2,5
Dimensione 4	da 0,11 a meno di 0,2	—

	Sgombri/Lanzardi	
	kg/pesce	unità a 25 kg
Dimensione 1	0,5 e più	50 e meno
Dimensione 2	da 0,2 a meno di 0,5	da 51 a 125
Dimensione 3	a) da 0,1 a meno di 0,25 b) da 0,08 a meno di 0,25 per gli sgombri del Mediterraneo	a) 126 a 250 b) da 126 a 325 per gli sgombri del Mediterraneo

	Acciughe	
	kg/pesce	unità/kg
Dimensione 1	0,033 e più	30 o meno
Dimensione 2	da 0,020 a meno di 0,033	da 31 a 50
Dimensione 3	da 0,012 a meno di 0,020	da 51 a 83
Dimensione 4	da 0,008 a meno di 0,012	da 84 a 125

	Passere di mare	Naselli
	kg/pesce	kg/pesce
Dimensione 1	0,6 e più	2,5 e più
Dimensione 2	da 0,4 a meno di 0,6	da 1,2 a meno di 2,5
Dimensione 3	da 0,3 a meno di 0,4	da 0,6 a meno di 1,2
Dimensione 4	da 0,15 a meno di 0,3	da 0,28 a meno di 0,6
Dimensione 5	—	a) da 0,2 a meno di 0,28 b) da 0,15 a meno di 0,28 per i naselli del Mediterraneo

	Rombi	Pesci castagna
	kg/pesce	kg/pesce
Dimensione 1	0,45 e più	0,80 e più
Dimensione 2	da 0,25 a meno di 0,45	da 0,20 a meno di 0,80
Dimensione 3	da 0,20 a meno di 0,25	—
Dimensione 4	a) da 0,11 a meno di 0,20 b) da 0,050 a meno di 0,20 per i rombi del Mediterraneo	—

	Rane pescatrici	
	intere eviscerate	prive della testa
	kg/pesce	kg/pesce
Dimensione 1	10 e più	3,75 e più
Dimensione 2	da 6 a meno di 10	da 2 a meno di 3,75
Dimensione 3	da 3 a meno di 6	da 1 a meno di 2
Dimensione 4	da 1 a meno di 3	da 0,5 a meno di 1
Dimensione 5	da 0,5 a meno di 1	da 0,2 a meno di 0,5

REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/85 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾,modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 novembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	138,71
10.01 B II	Frumento duro	182,47 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	111,10 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	130,76
10.04	Avena	111,18
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	105,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	74,87 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	120,78 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	208,32
11.01 B	Farine di segala	169,67
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	296,25
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	223,74

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3398/85 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'arti-

colo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 novembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	1,09	1,09	1,12	1,09
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,90	1,90	0,81
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	5,46	5,46	5,46
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3399/85 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1985

recante adattamento in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo di taluni regolamenti nel settore della legislazione doganale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3636/83 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 795/84⁽²⁾, ha istituito una sorveglianza a posteriori delle reimportazioni previo perfezionamento passivo di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi, ivi inclusi la Spagna e il Portogallo; che è quindi opportuno modificare il regolamento per escludere le reimportazioni previo perfezionamento passivo di prodotti tessili originari della Spagna e del Portogallo;

considerando che un certo numero di atti comunitari nel settore della legislazione doganale contengono disposizioni in cui figurano delle menzioni formulate in tutte le lingue ufficiali della Comunità; che è quindi opportuno apportare gli adattamenti necessari per l'inserzione del testo in lingua spagnola e portoghese delle suddette menzioni nei seguenti regolamenti:

— regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/85⁽⁴⁾,

— regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1746/85⁽⁶⁾,

— regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1745/85⁽⁸⁾;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che dette misure entrano in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore di detto trattato,

⁽¹⁾ GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 29. 3. 1984, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 21.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai regolamenti di seguito elencati sono apportati i seguenti adattamenti:

1. Regolamento (CEE) n. 3636/83:

a) il titolo è sostituito dal seguente titolo:

«... che istituisce una sorveglianza a posteriori delle reimportazioni previo perfezionamento passivo di alcuni prodotti tessili originari di Malta, del Marocco e della Tunisia»;

b) l'allegato è adattato come segue:

- categoria 4: nella colonna «Paesi terzi» la parola «Portogallo» è cancellata,
- la categoria 5 è cancellata,
- categoria 6: nella colonna «Paesi terzi» la parola «Spagna» è cancellata,
- categoria 7: nella colonna «Paesi terzi» la parola «Portogallo» è cancellata,
- categoria 8: nella colonna «Paesi terzi» la parola «Portogallo» è cancellata.

2. Regolamento (CEE) n. 223/77:

sono aggiunte le menzioni seguenti:

a) all'articolo 13 ter, paragrafo 2, primo comma:

- « — Expedido a posteriori
- Emitido a posteriori »

b) all'articolo 59, paragrafo 1:

- « — Procedimiento simplificado
- Procedimento simplificado »

c) all'articolo 60 bis, paragrafo 2:

- « — Dispensa de firma
- Dispensada a assinatura »

d) all'articolo 61 quinquies, paragrafo 1:

- « — Procedimiento simplificado
- Procedimento simplificado »

e) all'articolo 61 septies, paragrafo 2:

- « — Dispensa de firma
- Dispensada a assinatura »

f) all'articolo 74, paragrafo 1, secondo comma:

- « — Expedido por triplicado
- Emitido em três exemplares »

- g) all'articolo 77, paragrafo 2 :
« — Procedimiento simplificado
— Procedimento simplificado »
3. Regolamento (CEE) n. 2289/83 :
all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le menzioni seguenti :
« — Objeto para personas minusválidas : se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 77, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CEE) n° 918/83 ;
— Objectos destinados à pessoas deficientes : é mantida a franquia desde que seja respeitado o n° 2, segundo parágrafo, do artigo 77 do Regulamento (CEE) n° 918/83 ».
4. Regolamento (CEE) n. 2290/83 :
all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le menzioni seguenti :
« — Objeto UNESCO : se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 57, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CEE) n° 918/83,
— Objectos UNESCO : é mantida a franquia desde que seja respeitado o n° 2, primeiro parágrafo, do artigo 57 do Regulamento (CEE) n° 918/83 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3400/85 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3228/85 relativo all'apertura di una gara permanente per le esportazioni di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1806/85⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Germania con una comunicazione in data 25 novembre 1985 ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di modificare le ore di scadenza del termine per la presentazione delle offerte per ogni gara parziale prevista nel regolamento (CEE) n. 3228/85⁽⁶⁾; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3228/85 è modificato come segue:

« *Articolo 4* »

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 4 dicembre 1985, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 26 marzo 1986.
4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento tedesco ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 73.
⁽⁶⁾ GU n. L 307 del 19. 11. 1985, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3401/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 3601/82 concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,considerando che il regolamento (CEE) n. 3601/82 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3481/84 ⁽⁴⁾, prevede la comunicazione alla Commissione, da parte degli stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli ;

considerando che per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame i dati devono essere comunicati dagli stati membri in maniera uniforme ;

considerando che per taluni prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati i dati relativi alle importazioni ed alle esportazioni non sono più necessari ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3601/82 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 1, paragrafo 5, lettera c) è aggiunto il testo seguente :
« Tuttavia, per i prodotti classificati nelle sottovoci 01.05 A e 04.05 A I della tariffa doganale comune ed elencati nel punto III. Uova e pollame dell'allegato I, le unità supplementari sono indicate per 1 000 pezzi ».
- 2) Nell'allegato I, punto XIV. « Ortofrutticoli », i riferimenti ai prodotti ex 08.03 ed ex 20.05 sono soppressi.
- 3) Nell'allegato III, il titolo delle colonne 5, 8, 11 e 14 è sostituito dal seguente :
« Valore unitario per 100 kg/1 000 pezzi ⁽⁶⁾ ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3402/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 1985**

che modifica il regolamento (CEE) n. 563/82 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1935/83⁽⁴⁾, ha fissato le modalità di applicazione per la constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse; che, per poter disporre di prezzi comparabili nella Comunità, questo regolamento ha previsto, tra l'altro, alcune correzioni necessarie per passare dalle presentazioni utilizzate in certi stati membri alla presentazione di riferimento comunitaria;

considerando che dall'esperienza acquisita è risultato che, per rendere possibile una migliore comparabilità dei prezzi, basta detrarre l'imposta sul valore aggiunto dal prezzo entrata macello pagato al fornitore per l'animale; che è opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 563/82;

considerando che, per le stesse ragioni, occorre procedere all'adeguamento dell'elenco relativo alle correzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1208/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 563/82 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per prezzo di mercato, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti e citato all'articolo 6, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 1208/81, si intende il prezzo entrata macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagato al fornitore per l'animale. Questo prezzo è espresso per 100 kg di carcassa, presentata conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, pesata e classificata al gancio in macello ».

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 15. 7. 1983, pag. 41.

2. Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente :

« ALLEGATO

Correzioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1208/81, espresse in percentuale del peso della carcassa

(percentuali di peso)

Percentuali	Di diminuzione			Di aumento				
	1 — 2	3	4 — 5	1	2	3	4	5
Rene	— 0,4							
Grasso della rognonata	— 1,75	— 2,5	— 3,5					
Grasso di bacino	— 0,5							
Fegato	— 2,5							
Diaframma	— 0,4							
Pilastro del diaframma	— 0,4							
Coda	— 0,4							
Midollo spinale	— 0,05							
Grasso mammario	— 1,0							
Testicoli	— 0,3							
Grasso scrotale	— 0,5							
Corona della fesa (scan-nello)	— 0,3							
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)	— 0,3							
Mondatura				0	0	+ 1	+ 2	+ 4

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3403/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 2924/85 e che porta a 1 500 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1806/85 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2924/85 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3239/85 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 200 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia, con una comunicazione in data del 27 novembre 1985, ha reso noto alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 500 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2924/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2924/85 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 500 000 t di frumento tenero panificabile da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 500 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2924/85 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 73.

⁽⁵⁾ GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 308 del 20. 11. 1985, pag. 6.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	190 000
Bordeaux	65 000
Châlons-sur-Marne	170 000
Dijon	70 000
Lille	100 000
Nancy	90 000
Nantes	40 000
Orléans	380 000
Paris	225 000
Poitiers	80 000
Rouen	70 000
Toulouse	20 000

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1985

relativa alla conclusione di un accordo di concertazione Comunità-COST su un'azione concertata nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme (azione COST 13)

(85/519/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, con la decisione 79/783/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 84/559/CEE⁽²⁾, il Consiglio ha adottato un programma pluriennale nel settore dell'informatica comprendente un'azione concertata sull'intelligenza artificiale e sul riconoscimento delle forme ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 79/783/CEE prevede che la Comunità può concludere accordi con paesi terzi partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (CPST) onde assicurare una concertazione tra l'azione della Comunità concernente la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo ed i programmi corrispondenti di detti paesi ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 79/783/CEE autorizza la Commissione a negoziare tali accordi ;

considerando che in virtù di detto articolo la Commissione ha negoziato un accordo con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera e la Jugoslavia ;

considerando che occorre approvare tale accordo,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di concertazione Comunità-COST tra la Comunità economica europea e l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera e la Jugoslavia su un'azione concertata nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme (azione COST 13).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede alla notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 308 del 27. 11. 1984, pag. 49.

ACCORDO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ-COST
su un'azione concertata nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme (azione COST 13)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

qui di seguito denominata « Comunità »,

L'AUSTRIA, LA FINLANDIA, LA NORVEGIA, LA SVEZIA,
 LA SVIZZERA E LA IUGOSLAVIA,

qui di seguito denominati « paesi terzi partecipanti »,

considerando che, con la decisione dell'11 settembre 1979, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma quadriennale nel settore dell'informatica ;

considerando che, con la decisione del 22 novembre 1984, il Consiglio ha modificato il programma adottato con la decisione dell'11 settembre 1979 ; che tale modifica comporta un'azione concertata nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme, qui di seguito denominata « azione COST 13 » ;

considerando che gli stati membri della Comunità, i paesi terzi partecipanti, qui di seguito denominati « stati », e la Comunità intendono svolgere, secondo le norme e le procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte all'allegato A e sono disposti ad inserirle in un processo di concertazione da essi considerato di reciproca utilità ;

considerando che lo svolgimento delle ricerche previste dall'azione concertata comporterà per gli stati e la Comunità un contributo finanziario di circa 15 milioni di ECU,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

La Comunità e i paesi terzi partecipanti, qui di seguito denominati « parti contraenti », partecipano, per un periodo previsto fino al 21 novembre 1986, ad un'azione concertata nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme.

L'azione è descritta nei particolari all'allegato A.

Gli stati sono interamente responsabili delle ricerche svolte presso i loro istituti o organismi nazionali, ad eccezione delle ricerche svolte in base a contratti stipulati con la Commissione delle Comunità europee, qui di seguito denominata « Commissione ».

Articolo 2

La concertazione tra le parti contraenti avviene in sede di comitato di concertazione Comunità-COST, qui di seguito denominato « comitato ».

Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I compiti di segreteria sono svolti dalla Commissione.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti all'allegato B.

La struttura del comitato può essere riesaminata dalle parti contraenti.

Articolo 3

Per garantire la massima efficacia nell'esecuzione dell'azione concertata, la Commissione nomina un capo progetto, previa consultazione dei delegati dei paesi terzi partecipanti in seno al comitato.

Articolo 4

Il contributo finanziario stimato delle parti contraenti alle spese di coordinamento per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma, è fissato come segue :

1 300 000 ECU	per la Comunità,
57 000 ECU	per l'Austria,
50 000 ECU	per la Finlandia,
53 000 ECU	per la Norvegia,
70 000 ECU	per la Svezia,
70 000 ECU	per la Svizzera,
58 000 ECU	per la Jugoslavia.

L'ECU è quella definita nel regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottate in conformità di questo.

Le modalità di finanziamento dell'accordo sono definite all'allegato C.

Articolo 5

1. Attraverso il comitato, gli stati provvedono al regolare scambio di tutte le informazioni utili concernenti l'esecuzione delle ricerche previste dall'azione concertata. Si impegnano inoltre a fornire informazioni relative a ricerche analoghe progettate o svolte da altri organismi. Le informazioni sono considerate riservate qualora ciò sia richiesto dallo stato che le fornisce.

2. Previa consultazione del comitato, la Commissione redige relazioni annuali sulle attività svolte in base alle informazioni pervenute e le trasmette agli stati.

3. Al termine del periodo di concertazione, la Commissione, previa consultazione del comitato, invia agli stati una relazione generale sull'esecuzione e sui risultati dell'azione e provvede alla pubblicazione di tale relazione entro

sei mesi dalla trasmissione di quest'ultima, a meno che vi si opponga uno stato. In tal caso la relazione è considerata riservata e viene distribuita, su richiesta e con l'accordo del comitato, esclusivamente agli organismi e alle imprese le cui attività di ricerca o di produzione possano giustificare l'accesso alle conoscenze derivanti dall'esecuzione delle ricerche previste dall'azione concertata.

Articolo 6

1. Dopo la firma del presente accordo, ciascuna parte contraente notifica al più presto al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a norma delle disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Per le parti contraenti che hanno trasmesso la notifica di cui al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale la Comunità e almeno un paese terzo partecipante hanno proceduto a tale notifica.

Per le parti contraenti che trasmettono la notifica dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui hanno provveduto a trasmettere la notifica.

Le parti contraenti che non abbiano ancora trasmesso detta notifica al momento dell'entrata in vigore del presente accordo possono partecipare ai lavori del comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee comunica a ciascuna delle parti contraenti l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni stabilite in quest'ultimo, e, dall'altra, ai territori dei paesi terzi partecipanti.

Articolo 8

Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne rimette copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

ALLEGATO A

SCOPO DELL'AZIONE

1. L'intelligenza artificiale ed il riconoscimento delle forme sono oggi riconosciuti come settori molto importanti nel processo di sviluppo delle tecnologie dell'informazione. La loro importanza deriva in parte dai nuovi prodotti che sono stati messi a punto come prodotti accessori della ricerca sull'intelligenza artificiale e sul riconoscimento delle forme, ad esempio la tecnologia LISP, i sistemi esperti, i sintetizzatori della voce, ecc. Inoltre, le sfide poste dall'intelligenza artificiale e dal riconoscimento delle forme costituiscono un'eccellente forza motrice per il progresso delle tecnologie dell'informazione.

Negli ultimi programmi nazionali e nel programma ESPRIT delle Comunità europee si è tenuto debito conto di questi sviluppi. La maggior parte di tali programmi sono orientati verso applicazioni industriali dato che i prodotti dovrebbero essere creati entro un periodo di tempo relativamente breve e che i principali partecipanti ai progetti sono grandi società industriali. È quindi necessario un programma d'azione complementare che giovi specificamente alla ricerca avanzata e possa contribuire alla formazione nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme.

2. Lo scopo principale dell'azione consiste nel creare l'infrastruttura ed i meccanismi necessari per:
 - avviare e favorire la ricerca svolta in collaborazione nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme,
 - facilitare lo scambio di pareri, l'identificazione dei problemi e l'armonizzazione delle strategie risolutive,
 - coordinare le attività esistenti a livello europeo,
 - trasferire ad altri settori (per esempio, industria) le soluzioni eventuali fornite dalla ricerca sugli sviluppi in questo campo,
 - potenziare le limitate risorse di formazione esistenti in Europa,
 - potenziare centri europei d'avanguardia

Attraverso le azioni seguenti:

- scambio di ricercatori a breve ed a più lungo termine,
- sostegno ai gruppi di lavoro ed ai « workshops » per l'identificazione dei problemi,
- sostegno ai progetti di ricerca svolti in collaborazione,
- sostegno alle attività sotto forma di piccoli progetti speciali (applicazione, progetti pilota, studi, ecc.),
- sostegno a corsi avanzati,
- concessione di borse di studio per consentire a studenti o al personale avanzato di partecipare a progetti di ricerca svolti in collaborazione,
- aiuto all'impiego di sistemi avanzati di scambio di informazioni.

3. **Obiettivi tecnici**

Il presente programma concerne ricerche di base intese a sviluppare strumenti d'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme. Questi settori comprendono metodi per la progettazione di basi di conoscenze, sistemi distribuiti di basi di conoscenze, sistemi logici di programmazione e di parallelismo e sistemi avanzati di riconoscimento delle forme.

Le proposte possono avere per oggetto i seguenti argomenti:

- acquisizione e analisi delle conoscenze (ICAI),
- apprendimento ed inferenza induttiva,
- programmazione automatica,
- soluzione di problemi distribuita e in cooperazione,
- sinergismo uomo-elaboratore,
- messa a punto di sistemi efficienti per il calcolo simbolico,
- parallelismo e distribuzione nei sistemi logici di programmazione,
- verificatori di teoremi non monotoni,
- interfacciamento fra trattamento ad alto e basso livello per l'interpretazione dei segnali: le aree di sviluppo comprendono l'interpretazione del parlato, l'interpretazione dell'immagine e l'interpretazione di segnali specifici,
- modellazione KR e conoscitiva,
- individuazione finalizzata delle caratteristiche per mezzo della sintassi e della semantica (« segmentazione mediante riconoscimento »), con particolare accento sul problema del controllo,
- visione tridimensionale ed interpretazione del movimento (hardware, software),
- architettura ed hardware specifico per l'interpretazione dei segnali, con particolare accento sull'interpretazione tra algoritmi ed architetture (parallelismo).

*ALLEGATO B***MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ — COST
NEL CAMPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DEL RICONOSCIMENTO DELLE FORME**

1. **Il comitato :**
 - 1.1. contribuisce all'esecuzione ottimale dell'azione concertata esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti in questione, compresi in particolare :
 - la promozione e il coordinamento delle attività a livello nazionale nel quadro dell'azione concertata ;
 - la definizione degli argomenti di particolare importanza o di interesse comune ;
 - la concessione di aiuti finanziari provenienti dal fondo di coordinamento ;
 - la scelta dei contraenti per compiti specifici ;
 - la designazione dell'eventuale capo progetto ;
 - l'orientamento fornito all'eventuale capo progetto ;
 - 1.2. valuta i risultati dei progetti e trae le conclusioni in merito alla loro applicazione ;
 - 1.3. è responsabile dello scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo.
2. Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi agli stati.
3. Il comitato è composto da un delegato della Commissione, un delegato per ogni paese terzo partecipante, un delegato per ogni stato membro in veste di rappresentante del programma nazionale e l'eventuale capo progetto. Ciascun delegato può farsi accompagnare da esperti.

Il comitato può invitare i rappresentanti degli utenti, della CEPT e degli organismi europei che si occupano di attività di normalizzazione al fine di esprimere i propri pareri.

*ALLEGATO C***MODALITÀ DI FINANZIAMENTO***Articolo 1*

Le presenti disposizioni definiscono le modalità di finanziamento di cui all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

All'entrata in vigore dell'accordo, la Commissione invia ad ogni paese terzo partecipante una richiesta di fondi corrispondenti alla quota definita dall'articolo 4 dell'accordo.

Tale contributo è espresso in ECU e nella moneta del paese in questione; il valore dell'ECU è quello definito dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e determinato alla data di richiesta dei fondi.

L'insieme dei contributi è destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati del comitato, oltre alle spese di coordinamento vere e proprie.

Ogni paese terzo partecipante versa il proprio contributo alle spese di coordinamento previste dall'accordo entro tre mesi dall'invio della richiesta di fondi da parte della Commissione. Eventuali ritardi nel versamento implicano per il paese terzo in questione il pagamento d'interessi ad un tasso pari al più alto tasso di sconto praticato negli stati a detta data. Tale tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di mora. Il tasso aumentato è applicabile per l'intera durata del ritardo.

Articolo 3

Gli importi versati dai paesi terzi partecipanti sono accreditati all'azione concertata ed iscritti tra le entrate sotto una voce dello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione).

Articolo 4

Lo scadenzario provvisorio riguardante le spese di coordinamento di cui all'articolo 4 dell'accordo è riportato in allegato.

Articolo 5

Per la gestione dei fondi si applica il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 6

Al termine di ogni esercizio finanziario viene redatto un bilancio dei fondi stanziati per l'azione concertata che sarà trasmesso per informazione ai paesi terzi partecipanti.

—

APPENDICE

SCADENZARIO PROVVISORIO PER L'AZIONE CONCERTATA : INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RICONOSCIMENTO DELLE FORME (PROGETTO COST 13)
 VOCE DI BILANCIO 7702 « AZIONE COMUNITARIA A FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'INFORMATICA »

(in ECU)

	1985		1986		1987		1988		TOTALE	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
1. Valutazione iniziale dei costi globali : — spese di funzionamento amministrativo e contratti	1 300 000	350 000	—	400 000	—	350 000	—	200 000	1 300 000	1 300 000
Totale	1 300 000	350 000	—	400 000	—	350 000	—	200 000	1 300 000	1 300 000
2. Valutazione riveduta delle spese dei costi supplementari derivanti dalla partecipazione dei paesi terzi : — spese di funzionamento amministrativo e contratti	1 300 000	350 000	358 000	520 000	—	470 000	—	318 000	1 658 000	1 658 000
3. Differenze tra 1 e 2 da coprire con il contributo dei paesi terzi partecipanti	0	0	358 000	120 000	—	120 000	—	118 000	358 000	358 000

SI = Stanziamento d'impegno.

SP = Stanziamento di pagamento.